

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## II.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1958

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
DEGLI OCCHI ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (137)	5
PRESIDENTE . . . . .	5, 6, 7, 8, 9, 11
RICCIO, <i>Relatore</i> . . . . .	5, 6, 7, 9, 10, 11
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	5, 7, 8, 10, 11
AMATUCCI . . . . .	6, 7, 10
VALIANTE . . . . .	6, 7, 8, 9, 10
BREGANZE . . . . .	9
AMADEI . . . . .	10
COMANDINI . . . . .	10
BERLINGUER . . . . .	10
DANTE . . . . .	11
ANDREUCCI . . . . .	11

**La seduta comincia alle 9,50.**

DANTE, *Segretario*, leggè il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Degli Occhi ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale (137).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Degli Occhi ed altri: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta, dopo la relazione dell'onorevole Riccio, esaurimmo la discussione generale del provvedimento. Per procedere, ora, speditamente all'esame degli articoli, riterrei opportuno che il relatore facesse rapidamente il punto sulla situazione.

RICCIO, *Relatore*. Nella precedente seduta, al termine della mia relazione proposi alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame, previo apporto di qualche modifica. Penso, infatti, che si debba rivedere l'istituto della sospensione condizionale della pena e quello della non iscrizione della pena nel casellario giudiziario. Il criterio seguito dai proponenti, di non collegare necessariamente la non concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con una condanna precedente anche a pena pecuniaria, può essere senz'altro accettato e vedremo, in sede di esame degli articoli, le modifiche da apportare al testo proposto.

Per personale esperienza professionale, posso dire che nella maggior parte dei casi si è verificata l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, solo perché vi era già stata in passato una condanna, magari per semplice omissione di pagamento del contributo « I.N.A.-Casa », ciò naturalmente perché tale omissione è considerata come delitto e non come contravvenzione. A me pare, quindi, opera buona del legislatore, lo stabilire che la sospensione condizionale non possa essere concessa soltanto quando vi siano ostacoli veramente rilevanti.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per dovere d'ufficio,

debbo dichiarare che la direzione generale degli affari penali è d'avviso che non siano opportune parziali riforme del Codice penale: tuttavia, debbo dichiarare che sono personalmente favorevole alla proposta di legge, purché siano apportati alcuni emendamenti.

Pertanto, in linea di massima, sono d'accordo con le conclusioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritengo di esprimere gli intendimenti degli onorevoli colleghi, assicurando che la Commissione stessa agirà con prudenza, cercando di inquadrare le eventuali parziali modifiche in quelle più generali di riforma, che sono in corso e che non perderà di vista.

**AMATUCCI.** Sulla dibattuta questione della condanna condizionale, non si può non concordare con quanto è stato detto dal relatore, date appunto le assurdità cui molto spesso si va incontro attualmente. Per quanto riguarda la non iscrizione nel casellario giudiziario di una condanna riportata, desidero far rilevare che, mentre possono non sorgere difficoltà per il conseguimento, quando è possibile, del beneficio, su richiesta delle parti, purtroppo, nella pratica, la condanna finisce spesso con l'averne ugualmente il suo peso. Ad esempio, infatti, colui che ha subito una condanna, ottenendo la non iscrizione della stessa nel casellario giudiziario, si vede ugualmente preclusa l'ammissione ai pubblici concorsi. A parte, tuttavia, questo aspetto del problema, che ci riserviamo di affrontare allorché saremo chiamati ad esaminare il progetto di riforma del Codice penale, ritengo che sia forse eccessivo portare da 500.000 lire a un milione, o a due anni di pena detentiva, il limite massimo di pena pecuniaria entro il quale sia possibile ottenere il beneficio della non iscrizione della condanna nel casellario giudiziario.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1°) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione;

2°) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Nel caso, peraltro, che l'esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice può disporre, in caso di nuovo procedimento, la sospensione condizionale di pena detentiva nei limiti di legge, subordinando tale concessione — ove lo creda — agli adempimenti della precedente sentenza ».

**RICCIO, Relatore.** Innanzitutto, desidero a mia volta assicurare il rappresentante del Governo in ordine alle preoccupazioni da lui manifestate, sia pure per dovere d'ufficio: la preoccupazione di rimanere il più possibile fedeli alla lettera del codice è stata anche la nostra. E pertanto, per questo primo articolo, ritengo che dovrebbero essere apportati alcuni emendamenti.

Il primo è un emendamento aggiuntivo: dopo le parole: « intervenuta riabilitazione », di cui al punto 1°), dovrebbero essere aggiunte le seguenti parole: « né al delinquente abituale o professionale o al delinquente per tendenza ». In questi modo, il beneficio sarebbe limitato al solo contravventore abituale, e si resterebbe, così, più fedeli al codice.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valiante aveva già fatto pervenire per lo stesso punto un emendamento così formulato: « né al contravventore abituale o professionale o al delinquente per tendenza ».

**VALIANTE.** Il mio emendamento parte proprio dalla considerazione del relatore, secondo cui la proposta Degli Occhi mutila, senza un motivo serio, il punto 1°) del primo articolo.

A mio modo di vedere, è superfluo lasciare nell'articolo il riferimento al delinquente abituale o professionale, in quanto a costoro — essendo stati già condannati per almeno quattro reati (abituati presunti, articolo 102 del Codice penale), ovvero per tre reati (abituati ritenuti dal giudice, articolo 103 del Codice penale) — il beneficio è automaticamente vietato dalla prima disposizione del detto n. 1°) del primo capoverso.

Però, ritengo che l'esclusione debba essere esplicitamente dichiarata per il contravventore abituale (articolo 104 del Codice penale), o professionale (articolo 105 del Codice penale), in quanto la precedente condanna per contrav-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1958

venzione non esclude però il beneficio della sospensione, ai sensi della presente proposta di legge.

È, a mio parere, una questione di giustizia che vada escluso dal beneficio chi è dedito al reato (contravventore abituale, articolo 104 del Codice penale) o chi vive dei proventi del reato (contravventore professionale, articolo 105 del Codice penale). È vero che, con la presente proposta, si vuole concedere il beneficio anche a chi è stato precedentemente condannato per contravvenzione; ma qui non ci troviamo davanti ad un contravventore semplice! Perciò, ritengo di dover insistere sulla esclusione della sospensione condizionale.

Inoltre è necessario, secondo me, indicare, fra gli esclusi, il delinquente per tendenza, perché non si tratta di uno che è stato già condannato precedentemente, tale cioè che la sua esclusione debba essere automatica. La figura del delinquente per tendenza è chiaramente indicata nell'articolo 108 del Codice penale; ma, data la sua particolare figura — nel senso che può non aver precedenti — è chiaro che, se noi non ne specifichiamo espressamente la esclusione, certamente esso verrà a godere del beneficio di questa legge. E, invece, ovvio che vada escluso chi riveli una speciale inclinazione al delitto, in dipendenza della sua indole particolarmente malvagia (articolo 108 del Codice penale).

PRESIDENTE. Allora, la questione è nei seguenti termini: il beneficio del quale discutiamo non sarebbe più concesso non solo a chi ha riportato precedenti condanne per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, ma altresì nei confronti del delinquente abituale o professionale e del delinquente per tendenza. Questo, secondo la tesi del relatore.

Invece l'onorevole Valiante vorrebbe che la restrizione fosse un po' più forte, con un pieno ritorno al codice: vale a dire che dal beneficio dovrebbe essere escluso, oltre che il delinquente, anche il contravventore.

RICCIO, *Relatore*. Il contrasto non verte soltanto sulla esclusione del contravventore, ma anche sulla esclusione del delinquente abituale!

Ora, io vorrei ricordare che sulla norma dell'articolo 164 gli studiosi si sono molte volte chiesti il perché del richiamo al delinquente abituale o professionale o per tendenza; e, parallele a questa norma, ve ne sono altre in cui è stato richiamato anche il delinquente abituale o professionale, ma quasi soltanto per indicare il rigore del legislatore.

Il richiamo, quindi, secondo me, è sostanzialmente superfluo; è questione di sistema, e

proprio per la ragione del sistema io insisterei sulla formulazione da me proposta.

VALIANTE. Do atto all'onorevole relatore delle richiamate esigenze del sistema, e non insisto nella esclusione dell'espresso riferimento al delinquente abituale o professionale. Intendo perciò integrare l'emendamento da me presentato, richiamando l'esplicita esclusione dal beneficio anche per il delinquente abituale o professionale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nell'emendamento non è detto che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa neppure al contravventore abituale.

PRESIDENTE. La questione infatti, è tutta qui: dobbiamo escludere dal beneficio della sospensione condizionale della pena anche il contravventore, ovvero solo il delinquente per tendenza?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso pensare quali siano le ragioni che hanno ispirato l'onorevole Riccio a escludere il contravventore abituale dalla non ammissione al beneficio. Debbo, tuttavia, far presente che nel testo della riforma del Codice penale la figura del contravventore abituale fra i due testi. Aggiungo personalmente che mi sembra strano che il contravventore abituale, condannato, mettiamo il caso, per incauto acquisto, debba fruire del beneficio.

Sono pertanto contrario alla soppressione delle parole « contravventore abituale ».

RICCIO, *Relatore*. Fra i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, noi abbiamo indicato soltanto quello costituito dal fatto di non aver riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. Tale caso presuppone a sua volta, e mi sembra chiaro, che il contravventore non debba ricadere nel delitto. È per questo, dunque, che la specificazione proposta dall'onorevole Valiante mi sembra superflua; insisterei, pertanto, nel testo da me proposto. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

VALIANTE. Per la mia esperienza personale di magistrato e per una questione morale, mi permetto di insistere perché venga accolta la formulazione da me proposta per ciò che riguarda l'esclusione del beneficio per il contravventore abituale o professionale.

AMATUCCI. Ritengo che sarebbe opportuno attenersi alla dizione del Codice penale, riportata anche nel progetto di riforma dello stesso. Altrimenti, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena al delinquente per tendenza, a colui cioè, che, pur

non avendo riportato una precedente condanna, dimostra di non essere degno della sospensione, noi adatteremmo nei suoi confronti un trattamento migliore di quello previsto per chi, concretamente, vuol violare disposizioni di legge.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento proposto e integrato dall'onorevole Valiante, che rappresenta un ritorno al primo capoverso, n. 1°), dell'articolo 164 del Codice penale:

« *Aggiungere al primo capoverso n. 1°) le parole: né al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Valiante ha presentato un altro emendamento all'articolo 1 della proposta. Ha facoltà di illustrarlo.

**VALIANTE.** Il mio secondo emendamento muove dalla considerazione che pure al terzo capoverso dell'articolo 164, così come formulato nel Codice penale vigente, è stato dai proponenti soppresso senza un valido motivo. Esso, pertanto, vuole — ne leggo il testo — inserire, dopo il n. 2°) del secondo capoverso, il seguente capoverso:

« *La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca* ».

Propongo, quindi, di mantenere la disposizione del Codice penale vigente.

A me pare che, nel silenzio della legge, la inapplicabilità delle misure di sicurezza non potrebbe essere presunta, ovvero seguire automaticamente, nel caso di sospensione condizionale della pena.

È vero che il concetto di pericolosità sociale — probabilità che, colui il quale ha commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati (articolo 203 del Codice penale) — è di per sé per contrasto con la condizione prevista dall'articolo 164 del Codice penale per la sospensione della pena: presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tuttavia, tra i reati sono comprese anche le contravvenzioni, e queste ai sensi della proposta in esame — non ostano più alla concessione del beneficio. In caso di contravvenzione, perciò, non si potrebbe ritenere prescritta la inconciliabilità tra misura di sicurezza e sospensione condizionale della pena, senza una esplicita disposizione di legge.

Proprio per tale inconciliabilità tra misura di sicurezza e sospensione della pena in caso di delitto, ritengo non sia possibile emendare il terzo capoverso del vigente articolo 164 del Codice penale, nel senso di rendere applicabili regolamente le misure di sicurezza e di sospenderne, poi, semplicemente l'esecuzione. La modifica potrebbe essere utile al giudice per motivi di economia: infatti, se la misura di sicurezza potesse essere prorogata contemporaneamente alla pena e poi contemporaneamente sospesa, l'eventuale revoca del beneficio ai sensi dell'articolo 168 del Codice penale importerebbe automaticamente la revoca anche della sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza. Invece oggi, vigente il terzo capoverso dell'articolo 164 del Codice penale, il giudice dopo aver revocato la sospensione della pena, deve ordinare la misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 208 del Codice penale; con il pericolo, tutt'altro che opinabile, che sia involontariamente trascurato l'esame sull'applicabilità della misura di sicurezza.

Mi permetto ricordare che, sulla compatibilità o meno della misura di sicurezza con il beneficio della sospensione, si è manifestato un contrasto soprattutto a proposito dei minorenni. La Cassazione, il 3 dicembre 1939, affermava che non sussiste contraddizione fra la concessione della sospensione della pena e la assegnazione ad un riformatorio giudiziario, perché la legge sul tribunale per i minorenni contiene, nell'articolo 27, una implicita deroga al divieto di cui al n. 2°) dell'articolo 164 del Codice penale. Questa tesi contraddiceva a una pronuncia della stessa Cassazione la quale, il 31 luglio 1936, aveva affermato che ad un minorenne cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può essere inflitto il ricovero in un riformatorio, ostando a ciò il secondo capoverso dell'articolo 164 del Codice penale. E, dunque, proprio per evitare queste possibilità di contrasto che ho ritenuto opportuno proporre l'emendamento, tendente ad inserire nell'articolo 1 della proposta di legge in esame il penultimo capoverso dell'articolo 164 del Codice penale vigente.

**SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il rappresentante del Governo ricorda che questa disposizione del codice e che con questo provvedimento si vorrebbe respingere, era integralmente riportata nella prima proposta presentata dall'onorevole Degli Occhi. Nel tempo intercorso fra la presentazione della prima proposta e la presentazione di quella ora al nostro esame,

evidentemente l'onorevole Degli Occhi ha cambiato parere.

Il Governo, tuttavia, non ritiene che la formulazione possa essere accettata e si riporta alle conclusioni, alle quali aderisce, dell'onorevole Valiante; vale a dire è favorevole a che sia riportata nel testo la disposizione del penultimo comma dell'articolo 164 del Codice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento, che riproduce il penultimo capoverso dell'articolo 164 del Codice vigente:

« La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca ».

(È approvato).

RICCIO, *Relatore*. Propongo che l'ultimo capoverso dell'articolo 1 sia così modificato:

« La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Nel caso, tuttavia, che la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice può disporre, in caso di nuova condanna, anche in sede di appello, la sospensione condizionale della pena detentiva ».

La modifica proposta dovrebbe essere accolta, trattandosi, in sostanza di una norma transitoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante, dal canto suo, ha proposto la soppressione del secondo periodo dell'ultimo capoverso.

Prego l'onorevole Valiante di illustrare i motivi della sua proposta.

VALIANTE. Mi son permesso di proporre la soppressione dell'ultimo periodo di questo articolo per tre motivi: innanzi tutto, ritengo che quest'ultimo capoverso sia dannoso in quanto, assicurando una probabile immunità, incoraggia a commettere un nuovo reato; in secondo luogo, perché lo ritengo tecnicamente imperfetto, in quanto concederebbe la sospensione della nuova pena detentiva, ma non anche della nuova pena pecuniaria; infine, subordina la sospensione agli adempimenti della precedente condanna, senza tener conto che, ove fosse trascorso il termine, e quindi il reato fosse estinto, sarebbe impossibile subordinare la sospensione agli adempimenti della precedente sentenza.

Per questi motivi, quindi, ne proporrei la sospensione.

RICCIO, *Relatore*. La mia proposta di emendamento, e conseguentemente la posizione favorevole al mantenimento nel testo modificato dell'ultimo periodo di quest'arti-

colo, trova origine anche in una ragione di sostanza: quando sopravviene una nuova legge, è sempre quella più favorevole all'imputato che prevale. È una norma di carattere generale, un criterio essenziale e fondamentale del nostro Codice. Ora, se noi non vogliamo tener conto di questo, in quale situazione mettiamo colui che, vigendo l'attuale legge sia stato condannato a mille lire di multa e successivamente subisca un'ulteriore condanna anche a pena pecuniaria? È evidente che creiamo una situazione di disparità tra chi ha riportato una condanna anteriormente all'entrata in vigore di questa legge e chi la riporterà dopo.

Questo che ho citato è uno dei casi che sostanzialmente hanno ispirato questa proposta. Pertanto mi permetto di insistere sul mantenimento della norma, anche se dev'essere modificata, e prego l'onorevole Valiante di non insistere nel suo emendamento.

VALIANTE. Per le considerazioni fatte dall'onorevole Riccio, ritiro l'emendamento soppressivo, ma ne propongo un altro con il quale propongo di sostituire come segue l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1:

« Chi riporti condanna per un fatto commesso anteriormente alla entrata in vigore della legge può godere, nei limiti di cui all'articolo 1, della sospensione condizionale della pena, anche se gli sia stato già concesso il beneficio della sospensione di pena pecuniaria ».

Questo emendamento potrebbe costituire un articolo a parte, come disposizione transitoria, e quindi da un punto di vista sistematico sarebbe ineccepibile. Sostanzialmente, esso consente il beneficio solo per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, ed anche nelle ipotesi di condanne a pena pecuniaria.

Insisterei su questa formulazione perché, per le considerazioni esposte, mi sembra più idonea anche rispetto a quella presentata dal relatore.

RICCIO, *Relatore*. Sostanzialmente, l'emendamento Valiante esprime il mio intendimento. Si tratta soltanto di una questione di formulazione. Peraltro, non so se sia possibile fare una norma transitoria come articolo a parte.

BREGANZE. Si potrebbe aggiungere al provvedimento un articolo 3 con carattere transitorio.

RICCIO, *Relatore*. Il fatto è che si tratta di una norma transitoria che può divenire anche permanente. Si potrebbe dare il caso, in-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1958

fatti, di uno che, condannato prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, potrebbe comparire nuovamente davanti alla autorità giudiziaria ed essere un'altra volta condannato. Sicché noi creeremmo effettivamente una situazione che è transitoria sotto un aspetto, ma permanente sotto un altro.

Penso dunque che sarebbe bene evitare di fare una norma a sé stante, la quale potrebbe invece essere più opportunamente inserita in fondo all'articolo 164 del Codice penale.

AMADEI. L'emendamento proposto dall'onorevole Riccio risponde in effetti allo spirito di una norma transitoria che può divenire anrito informatore della proposta di legge: prevedere delle ipotesi finora rimaste escluse.

RICCIO, *Relatore*. Lo scopo del provvedimento è quello di eliminare l'ostacolo della pena pecuniaria precedentemente riportata. La formulazione dell'emendamento dovrebbe essere, pertanto, questa: « Tuttavia se la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice, anche corso di impugnativa, può disporre, in caso di nuova condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva ».

VALIANTE. Non è già sottinteso?

RICCIO, *Relatore*. Potrebbe non esservi motivo!

AMATUCCI. Richiamo l'attenzione sull'ultima parte dell'articolo nella formulazione proposta dall'onorevole Degli Occhi. Essa dice, in sostanza, che, nel caso che un individuo abbia riportato la sospensione di una pena pecuniaria e successivamente venga condannato per un delitto, il giudice potrebbe, ove noi non introducessimo una disposizione apposita, non applicare la sospensione condizionale della pena.

Ciò premesso, mi pare che la formulazione più esatta sia quella proposta dal nostro relatore, integrata con l'ultima parte della proposta Degli Occhi, altrimenti noi metteremmo un individuo nella favorevolissima situazione di vedersi applicato il beneficio sia per la pena pecuniaria sia per quella detentiva.

Ritengo, poi, pleonastico citare anche il giudice di appello: la parola giudice è già comprensiva.

RICCIO, *Relatore*. L'onorevole Valiante, con il suo emendamento, intende ridare l'eventuale beneficio soltanto a chi ha commesso un fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge; noi, invece, vogliamo riferirci comunque a chi commetta un fatto, quando che sia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge. Quindi, esiste una

differenza anche sostanziale in rapporto al contenuto delle due proposte.

Vorrei perciò pregare l'onorevole Valiante di non insistere nella sua formulazione.

COMANDINI. Desidero fare un'osservazione di carattere formale ma che ha tuttavia un'importanza notevole. Noi, praticamente, sostituiamo, con quest'articolo 1, l'articolo 164 del Codice penale. Senonché, il citato articolo 1 parla della « entrata in vigore della presente legge »: e allora, inserito nel Codice, può dar luogo ad equivoco: bisogna quindi trovare una formulazione che eviti l'equivoco.

Per quanto riguarda l'emendamento da inserire, sono per un articolo a parte, pur aderendo in pieno alle osservazioni dell'onorevole Riccio, in dissenso, quindi, da ciò che ha proposto il collega Valiante.

BERLINGUER. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Comandini. Credo, però, che, per quanto riguarda la formulazione dell'articolo, si possa essere d'accordo con la formulazione del relatore, perché mi pare più esatta dal punto di vista tecnico rispetto a quella proposta dal collega Valiante.

Sono d'accordo col relatore anche sulla necessità di tener conto della condizione in cui verrebbe a trovarsi il giudice di appello dinanzi alla potestà di applicare la sospensione condizionale della pena nel caso di precedente condanna. La situazione sarebbe davvero imbarazzante, perché è giurisprudenza costante che il giudice di appello debba giudicare esclusivamente sui motivi, e che i motivi debbano essere aderenti alle conclusioni di un difensore di primo grado. Ora, non si può supporre che un difensore di primo grado, prima dell'entrata in vigore di questa legge, osi prospettare la richiesta di una sospensione condizionale, quando esiste una causa ostativa per questa richiesta. È evidente che, se anche avesse l'audacia di presentare una richiesta del genere, il giudice di appello potrebbe anche rifiutarsi di giudicare perché il difensore certamente ometterebbe di presentare i motivi.

Sono anche d'accordo sulla soppressione delle ultime parole dell'articolo 1, perché non comprendo a quali adempimenti la norma intenda riferirsi per aver diritto alla seconda sospensione.

VALIANTE. Non insisto sulla mia proposta.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono del parere che, per quanto attiene alla formulazione tecnica, vada redatto un altro articolo e sono d'accordo con la formulazione del relatore.

Per quanto riguarda il giudizio d'appello, le osservazioni dell'onorevole Amatucci mi sembrano convincenti; tuttavia, per ragioni di chiarezza, sarà opportuno inserirle nel testo del provvedimento. Naturalmente, il Governo insiste per il mantenimento dell'ultima parte della proposta Degli Occhi, in quanto il beneficio deve essere subordinato all'adempimento delle precedenti obbligazioni, beninteso, se la pena è estinta, essa non ha più ragione d'essere.

DANTE. Non si può arrivare all'estinzione del reato per prescrizione. È legittima la nostra preoccupazione, ma praticamente non si verifica; al di là di 4-5 anni la pena viene convertita in carcere.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione sembra favorevole ad approvare la nuova formulazione proposta dall'onorevole Riccio per l'ultimo periodo dell'articolo 1 come articolo a parte, pongo in votazione l'articolo 1, come risulta dopo gli emendamenti apportativi, salvo esaminare in sede di coordinamento una definitiva sistemazione della materia:

« L'articolo 164 (limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) del Codice penale è sostituito dal seguente:

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1°) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, né al delinquente o al contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2°) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo formulato dal relatore:

« Quando la esecuzione di precedente condanna a pena pecuniaria sia stata sospesa prima dell'entrata in vigore della presente legge il giudice, anche in corso di impugnativa, può disporre, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a tale formulazione che, però, va completata aggiungendo le parole: « subordinando tale concessione agli adempimenti della precedente sentenza ».

RICCIO, *Relatore*. Accetto senz'altro il suggerimento del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo aggiuntivo di cui ho dato dianzi lettura, con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

ANDREUCCI. Vorrei che fosse raccomandato al Governo di usare una certa benevolenza nell'istruire le domande di grazia e di condono di coloro che sono attualmente detenuti perché non hanno potuto godere del beneficio di questa norma.

PRESIDENTE. Istanze del genere vanno indirizzate al Governo, perché non attengono alla formulazione di questa legge. La Commissione potrà, tuttavia, procedere all'approvazione di un ordine del giorno.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Andreucci che, per quel che è nelle mie possibilità, terrò conto della sua raccomandazione. Debbo, tuttavia, rammentargli che, almeno fino ad oggi, osta all'accoglimento del suo desiderio la mancata approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI